

Ai "tribunali fiscali" le cause per contributi previdenziali

Autore: Papa Osvaldo

In: Diritto tributario

LA GENESI DEL PROGETTO?

È in corso di studio un interessante progetto politico-governativo¹ che dovrebbe comportare il passaggio delle cause per *contributi previdenziali obbligatori in costanza di lavoro* dall'attuale competenza dei Giudici civili a quella dei Giudici tributari. L'iniziativa è tesa ad anticipare la successiva riforma ordinamentale e processuale della giustizia tributaria, che gioverà, come risulterà appresso, all'intero pianeta *giustizia*. Come è noto, al momento le controversie previdenziali, costituite da quelle per *contributi* e per *prestazioni* previdenziali sono in prime cure di competenza dei Tribunali civili (*Giudici monocratici del lavoro*) ove sono trattate ex art. 442 c. p. c. con lo speciale rito del *processo del lavoro* secondo la legge 533/1973, esperibile in materia previdenziale dopo i ricorsi amministrativi che sono mere condizioni di procedibilità del predetto processo, caratterizzato dall'immediatezza, dalla concentrazione e dall'oralità. Nonostante questi peculiari connotati processuali, le cause previdenziali attualmente pendenti sono numerose ed ammontano, per quanto risulta, a circa 1 milione, al netto delle controversie lavoristiche vere e proprie, a cui le prime sono processualmente accomunate e costituiscono il 25 per cento di tutte le pendenze giudiziarie civili, che sono oltre tre milioni. Questo sovraccarico dei Tribunali civili, ascrivibile alla sproporzione tra l'enorme quantità delle suddette cause ed il ridotto numero di magistrati ordinari in attività, difficilmente potrà essere eliminato se non saranno realizzati interventi tempestivi e coraggiosi. La preannunciata misura potrebbe ovviare alla situazione di criticità appena accennata.

?

LA FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

Gli attuali Organi della giurisdizione tributaria (Commissioni Tributarie-CC. TT. - in odore di assumere l'appropriata denominazione di Tribunali Tributari TT. TT. 3- per il loro acquisito ruolo *giurisdizionale* in luogo di quello *giustiziale* di epoca risalente) si occupano attualmente delle cause tributarie correnti, ossia di quelle che pervengono nel corso di ogni anno avendo abbattuto negli ultimi 5 anni l'intero

carico tributario arretrato che ammontava ad *oltre 5 milioni di controversie*. Si registra coralmemente, poi, il raggiungimento di un ottimo livello qualitativo del servizio nello specifico settore? del contenzioso tributario , comprovato oggettivamente dall'elevato grado di?soddisfazione degli utenti (*Contribuenti e Fisco*), che appellano le decisioni del *Giudice di prime cure*? nelle modesta percentuale inferiore al 15 per cento 4. Non c'è ? dubbio allora? che lo spostamento? della giurisdizione?? in questione produrrebbe? l'importante *effetto deflattivo* di decongestionare i??? Tribunali Civili, ?i cui magistrati monocratici del rito lavoristico, alleggeriti? delle pendenze giudiziarie contributive , potranno occuparsi? delle controversie lavoristiche? in senso stretto (*comprehensive di quelle per prestazioni previdenziali non trasferibili*) nonch? di quelle civili in generale realizzandosi cos? l'auspicabile miglioramento generalizzato del sistema a costo zero ed a beneficio dei cittadini che attualmente scontano i predetti notevoli? ritardi giudiziari nonostante il principio costituzionale sul <*giusto processo*>, che non pu? considerarsi realizzato per tramite l'eventuale risarcimento ex legge ?Pinto? 89/2001. ?

?

L? HUMUS DEI CONTRIBUTI E TRIBUTI

Il progettato trasferimento giurisdizionale?? trova linfa nell? , ?costituita da quel complesso di elementi o aspetti sostanziali e procedurali che sono gi?? comuni tra? tributi e contributi. *Anzitutto* si deve ricordare che con il? D. Lgs. 314/1997, in materia di lavoro subordinato, ?? stata *armonizzata*, di massima, ?la? *nozione della?* retribuzione imponibile ai fini sia del prelievo contributivo sul sia dell'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente. *In secondo luogo* il sistema di accertamento e di versamento spontaneo? dei contributi poi? ? identico a quello dei tributi basandosi sulla *classica denuncia* del datore di lavoro? che provvede all'autoliquidazione della contribuzione? in base al sistema del conguaglio tra contributi dovuti ed? anticipazioni di prestazioni economiche? previdenziali eseguite? a favore dei lavoratori? aventi diritto?? per conto dell'Ente previdenziale versando successivamente soltanto l'importo del? *saldo a debito* tramite il modello unificato denominato ?F/24?con la previa eventuale *compensazione* anche dei? tributi erariali dovuti dallo stesso datore di lavoro-contribuente . *In terzo luogo?* ?per l'omesso versamento? dei contributi e dei tributi alle scadenze di legge ? previsto? il sistema *unificato di riscossione coattiva* tramite il? Concessionario del servizio di riscossione (*una volta< esattore> ed in pectore< Riscossione? Spa> ex dl. 203/05*), imperniato sul sistema dei cc. dd. ?*ruoli esattoriali* e delle *pedissequae cartelle di pagamento* , comprensive appunto dei contributi e dei tributi nel senso poc?anzi

precisato. Infine l'omesso versamento dei contributi e dei tributi risulta presidiato in talune fattispecie tipiche di maggiore allarme sociale da un *sistema sanzionatorio penale*, che si aggiunge a quello relativo alle *sanzioni civili/amministrative* proprie di ciascuno dei due settori in rassegna, connotati anche da un sistema pressoché uniforme di garanzie che assistono i crediti contributivi e tributari, quali sono i *privilegi e i fermi amministrativi di autoveicoli* ad opera dell'attuale Concessionario del servizio di riscossione coattiva unificata di tributi e contributi.

?

LE DISCRASIE TRA CONTRIBUTI E TRIBUTI

Alle suddette coincidenze /affinità delle due forme di prelievo obbligatorio non fa riscontro l'uniformità delle procedure del contenzioso giudiziario. Le suaccennate *cartelle di pagamento*, infatti, con cui si porta a conoscenza dei contribuenti l'avvenuta loro iscrizione nei ruoli esattivi appunto dei contributi e dei tributi, attualmente sono impugnabili separatamente, <id est> davanti al Tribunale civile (*contributi previdenziali obbligatori*) e dinanzi alle CC. TT. (*tributi di ogni genere e specie*) con gli intuibili inconvenienti temporali ed economici per i Contribuenti per la duplice e diversificata impugnazione dello stesso atto esattivo davanti a distinti Organi giurisdizionali ove si seguono, per le regole processuali modellate, di massima, sullo stesso codice di rito civile. Il *proposto distacco processuale* apparirebbe decisamente *auspicabile* per completare le uniformità succitate nell'ottica della *semplificazione e dell'economicità* per i Contribuenti. *Al riguardo*, occorre, per indagare se esiste la fattibilità giuridica del progettato trasferimento di competenze analizzando i due essenziali aspetti come a seguire.

?

LA GIURISDIZIONE DEL G. T.

Dal 1° gennaio 2002, come è noto, è stata attribuita al Giudice tributario (CC. TT.) la giurisdizione <generale> ed